

Normativi certi e confini incerti in talune prassi giudiziarie e in dottrina: la distinzione tra l'associazione per delinquere ed il concorso di persone nel reato continuato

Silvia Cecchi – Roberto Zaffini***

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il quadro generale in cui si iscrive il tema. – 3. Il concorso di persone nel reato continuato. - 4. L'associazione per delinquere ed i suoi tratti distintivi. – 4.1. Il vincolo associativo tendenzialmente stabile. – 4.2. Il requisito organizzativo. – 4.3. Il programma criminoso indeterminato, aperto, e 'senza fine'. 5 La 'prova del nove': comparazione dinamica delle due fattispecie - 6. Rilievi conclusivi.

1. Premessa

Con il presente lavoro si vuole analizzare il rapporto tra le fattispecie del concorso di persone in reato continuato e del reato associativo in generale.

Le figure criminose in questione presentano un elemento comune (pluralità di soggetti), uno simile (il medesimo disegno criminoso, e il programma associativo), ed altri ancora strutturalmente diversi (accordo per commettere più delitti, anche se programmati solo nelle loro linee essenziali e nei termini di una loro eventualità; programma associativo aperto e stabile, in quanto destinato a perdurare al di là della commissione dei reati fine e soprattutto la struttura organizzativa che esprime e sorregge il programma predetto).

Dopo aver brevemente premesso i termini della questione giuridica, il presente contributo si concentrerà dapprima sugli elementi costitutivi del reato continuato plurisoggettivo¹, poi sugli elementi essenziali del delitto

¹ V. *infra*, § 3.

associativo², sulla comparazione delle due fattispecie³, e saranno infine esposte alcune riflessioni conclusive⁴.

2. Il quadro generale in cui si iscrive il tema

Il reato associativo nella sua formulazione generale *ex art.* 416 c.p. ha, come noto, una scarsa incidenza applicativa.

La causa è stata per lo più attribuita a una sorta di *vulnus* di tipicità che caratterizzerebbe la fattispecie in quanto tale e alla presenza della contigua figura del concorso di persone nel reato continuato⁵.

Quindi, la finalità del presente contributo consiste nella valorizzazione di detti tratti distintivi talvolta timidamente demarcati, ma già chiari sul piano teorico nello stretto rapporto tra fatto e delitto e ancor più evidenti all'atto pratico.

In particolare, si osserverà che il requisito strutturale, in uno con la natura del *pactum sceleris* e la diversità del bene giuridico tutelato offrono già sufficienti elementi per affermare la radicale incompatibilità delle due fattispecie, e la somiglianza da alcuni affermata è in realtà apparente.

3. Il concorso di persone nel reato continuato

Il concorso di persone nel reato continuato costituisce un'entità giuridica complessa risultante dal combinato disposto degli artt. 81 cpv. e 110 c.p. con le singole fattispecie incriminatrici di volta in volta violate dai concorrenti nel reato in esecuzione del medesimo disegno criminoso (anche nella forma del delitto tentato, quando compatibile con la tipologia del reato in esame)⁶.

L'art. 110 c.p. disciplina i casi in cui più persone prestano un contributo volontario rispetto alla commissione di un fatto di reato, prevedendo la stessa pena per tutti coloro che hanno concorso nel reato

² V. *infra*, § 4.

³ V. *infra*, § 5.

⁴ V. *infra*, § 6.

⁵ V., ad es., S. DE FLEMMINEIS, *Reato associativo e concorso di persone tra teoria e prassi: il caso del concorso in reato continuato*, in SISTEMA PENALE, fascicolo n. 3, 2022, pp. 77-103.

⁶ Sono esclusi, ad esempio, i reati contravvenzionali, in quanto l'art. 56 c. 1 c.p. prevede la punibilità a titolo di tentativo per i soli diritti. Allo stesso modo, deve escludersi la punibilità per i reati colposi in quanto strutturalmente incompatibili con la direzione non univoca degli atti a commettere un delitto, e i delitti di pericolo, perché altrimenti si anticiperebbe eccessivamente la soglia di rilevanza penale finendo col punire il tentativo del tentativo. In questi termini v. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Manuale di diritto penale parte generale*, Zanichelli editore, ottava edizione, 2019, p. 477 ss.

indipendentemente dalla incidenza causale delle rispettive condotte e ciò anche per i reati a c.d. concorso necessario⁷.

Il concorso di persone nel reato si compone di quattro elementi essenziali: a) l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi; b) l'oggettiva realizzazione di una fattispecie criminosa; c) il contributo causale (anche nelle forme del concorso morale) di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune; d) il dolo di commettere un reato in concorso con altri;

La pluralità di soggetti attivi è un dato obiettivo, al più si segnala l'inesistibilità della causa di non imputabilità (o comunque di non punibilità) di uno dei concorrenti agli altri⁸, e che sussiste la peculiare ipotesi di un reato proprio materialmente commesso dall'intraneo di fatto non punibile⁹.

Lo stadio minimo della obiettiva realizzazione di una fattispecie criminosa per la punibilità a titolo concorsuale coincide con il raggiungimento della soglia del tentativo penalmente punibile.

Più complessa è la questione relativa al contributo causale fornito dal singolo quando il reato è materialmente eseguito da altri (c.d. reati a esecuzione frazionata); quando la condotta di cui si ritiene l'illiceità penale consiste in antefatti privi di rilevanza penale¹⁰; e quando la

⁷ Infatti, il principio del *nullum crimen sine lege* determinerebbe l'esenzione dalla sanzione penale per chi presta contributi pur atipici, ma volontari e agevolatori (anche sotto il profilo del concorso morale) per reati materialmente commessi da altri (è il caso ad es. dei c.d. reati a esecuzione frazionata), dato che la maggior parte delle fattispecie sono ritagliate sulla figura dell'autore individuale.

Data l'equiparazione normativa per tutti i concorrenti del fatto illecito plurisoggettivo, la giurisprudenza ha accolto la c.d. teoria monistica per il reato concorsuale, il quale è concepito come un fatto unitario in cui confluiscono tutte le condotte dei compartecipi, le quali sono al contempo proprie e comuni agli altri, così da ritenerlo realizzato dall'azione combinata di tutti i concorrenti, compresi quelli che non lo hanno posto in essere. Conseguentemente, tutti gli agenti rispondono, a prescindere dalla diversità dei ruoli, del medesimo fatto allo stesso titolo V., per tutti G. FIANDACA – E. MUSCO, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, Zanichelli editore, ottava edizione, 2019, pp. 511-517.

⁸ Infatti, a mente dell'art. 119 c.p.: «Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato».

⁹ In quest'ultima ipotesi se la non punibilità dipende dalla carenza dell'elemento soggettivo l'*extraneus* risponderà ai sensi dell'art. 48 c.p., mentre se la non punibilità dipende da altra causa, la sua penale responsabilità sussisterà comunque in applicazione dell'art. 110 c.p.

Sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 159/1974.

¹⁰ In questa ipotesi possono prospettarsi due evenienze a seconda della avvenuta realizzazione del fatto di reato: sussistenza del concorso di persone per avere il soggetto agente non esecutore del reato aumentato le *chances* di verifica dell'evento dannoso o pericoloso (quantomeno sotto il profilo del c.d. concorso morale), oppure trattarsi di un mero accordo per commettere un reato di fatto non eseguito ai sensi dell'art. 115 c.p.

condotta incriminata si risolve nella creazione o nel rafforzamento di un proposito criminoso in chi poi realizzerà autonomamente il reato.

In assenza di ulteriori coordinate normative se non quelle indirettamente fornite dall'art. 40 c.p., la pertinente giurisprudenza, prendendo le mosse dall'unicità del fatto concorsuale, ha adottato un orientamento che si fonda sul modello della c.d. causalità agevolatrice per determinare la soglia minima della sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 110 c.p.

In altri termini, il Giudice dovrà valutare secondo un'indagine prognostica *ex ante* se la singola condotta ha determinato un accrescimento delle probabilità di verificazione dell'evento lesivo¹¹.

Quindi, anche il contributo non necessario, irrilevante e persino quello dannoso fondano la responsabilità penale per il singolo concorrente¹².

Alla sussistenza del nesso eziologico nei termini sopra esposti, deve accompagnarsi anche l'elemento soggettivo consistente in questo caso dalla coscienza e volontà del fatto criminoso, e dalla ulteriore volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un fatto di reato comune.

Tutti questi elementi non mutano anche nelle ipotesi di concorso di persone nel reato continuato¹³.

Si pensi, ad esempio, a chi in accordo con altri abbia pedinato la vittima di un furto poi materialmente commesso da un diverso correo, e al caso opposto in cui all'accordo tra due soggetti in relazione a un delitto di furto sia seguita la sola predisposizione dei mezzi e non anche la obiettiva realizzazione del reato, nemmeno nella sua forma tentata.

¹¹ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Manuale di Diritto penale*, cit., pp. 523-532.

¹² V. ad es. Cass. Pen., sez. III, n. 156/2021. A tal proposito, si suole concepire tale incidenza causale nei termini di una 'causalità psichica', ove la responsabilità penale dell'agevolatore è ritenuta sussistente anche in base alla mera messa a disposizione. Si tenga poi a mente la S.C. con sentenza n. 43569 del 21 giugno 2019 ha ritenuto sussistente la responsabilità penale concorsuale ai sensi degli artt. 110 e 494 c.p. a carico di chi, pur non avendo mai dichiarato un falso nome o una falsa qualità ha inequivocabilmente prestato acquiescenza all'altrui falsa dichiarazione in base ai principi del concorso morale. Secondo alcuni autori un regime legale ispirato all'equiparazione della responsabilità penale unito al parametro giurisprudenziale della causalità agevolatrice ha realizzato una tendenza alla 'processualizzazione' del contributo penalmente rilevante, in base alla quale la valutazione dell'incidenza causale di una data condotta atipica sarebbe assorbita dall'accertamento della sua obiettiva esistenza storica e della sua gravità. In questi termini. S. DE FLEMMINEIS, *Reato associativo e concorso di persone tra teoria e prassi: il caso del concorso nel reato continuato*, cit. pp. 80-81.

¹³ Il reato continuato è disciplinato dall'art. 81 cpv. c.p. e simboleggia una peculiare ipotesi di concorso materiale di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso precedentemente ideato. L'istituto rappresenta una chiara espressione del principio del *favor rei*, e discenderebbe da un giudizio di minor disvalore sociale nei confronti di chi con più condotte esecutive di un unico programma criminoso commette plurime violazioni della legge penale sostanziale.

Tre sono invece gli elementi costitutivi del vincolo della continuazione: *a*) la pluralità di condotte (commissive od omissive); *b*) le plurime violazioni della legge penale; *c*) l'esistenza di un medesimo disegno criminoso inerente ai reati commessi.

La pluralità di condotte è ciò che distingue il reato continuato dall'istituto contiguo (anche normativamente) del concorso formale di reati caratterizzato dalla presenza di una condotta e dalla realizzazione di più reati; il medesimo disegno criminoso rappresenta, invece, il suo elemento specializzante in relazione al concorso materiale di reati.

Di particolare interesse è l'elemento sub *c*), per la sua complessità strutturale, e per la sua pertinenza al presente lavoro dato che costituisce, almeno in via di fatto, spartiacque decisivo per tutte le qualificazioni delle manifestazioni criminose plurisoggettive stabili (siano esse 'eventuali', oppure necessarie)¹⁴.

In questa prospettiva, sono tre le casistiche che possono realizzarsi: concorso di persone in più reati, concorso di persone nel reato continuato, oppure il più grave reato associativo (con eventuale continuazione tra più reati associativi¹⁵, tra reato associativo e reati fine¹⁶, ovvero ancora tra

Diversamente dal regime di cumulo materiale delle pene previsto per il concorso materiale di reati che consiste in una sommatoria delle singole pene dei reati realizzati, il cumulo giuridico delle pene previsto per il reato continuato e per il concorso formale di reati individua come pena massima irrogabile il triplo della sanzione che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, e alla pena irrogata in concreto a questo si devono sommare le singole pene degli altri reati a questo legati dal vincolo della continuazione. L'insegnamento in base al quale una pluralità di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso comporta un giudizio di minor riprovevolezza sociale è attualmente oggetto di revisione critica. Infatti, specie a seguito della novella legislativa del 1974 che ha eliminato il requisito delle plurime violazioni di una medesima disposizione, la *ratio* dell'istituto sembrerebbe trasfigurata. In altri termini, il *favor rei* tradizionalmente ricollegato alla *Raison d'être* dell'istituto sarebbe stato sostituito da una *causa indulgentiae*, con il conseguente rigetto di una rigorosa analisi psicologica concreta per evitare gli rigorismi sanzionatori che discenderebbero dalla disciplina del cumulo materiale di reati e delle pene; sicché si sarebbe persa la «reale e razionale capacità selettiva della figura "pratica" della continuazione, che si presenta sempre più come un involucro dogmatico vuoto e scolorito, peraltro sorretto da un sistema presuntivo fomite di disparità di trattamento fondate su criteri spesso casuali» che in non poche circostanze finisce col riconoscere un trattamento meno aspro per fenomeni criminosi in realtà caratterizzati da un'elevata capacità e tendenza a delinquere. In questi termini, A. GABOARDI, *Alla ricerca delle loquaci spoglie del reato continuato*, 2014, in Cass. Pen., fasc. 11, p. 3983B.

¹⁴ Infatti, come efficacemente rilevato, questo elemento normativo è composto dalla necessaria compresenza di tre elementi (un disegno, la sua criminalità, e la sua medesimezza), e che in caso di carenza di anche solo uno di questi, si realizzerebbe l'ipotesi più gravemente punita del concorso materiale di reati. V. *ex plurimis* A. GABOARDI, *Alla ricerca delle loquaci spoglie del reato continuato*, cit., p. 3983B.

¹⁵ V. da ultimo, Cass. Pen., sez. V, n. 20900/2021.

¹⁶ V. ad es. Cass. Pen., sez. II, n. 5656/2021.

alcuni reati fine soltanto¹⁷), con conseguente diverso trattamento processuale e sanzionatorio.

È quindi sulla definizione di medesimo disegno criminoso – in contrapposizione al programma associativo indeterminato - che si riscontra un primo banco di prova per soppesare l'autonomia delle due forme criminose plurisoggettive; tanto più preciso deve essere il medesimo disegno criminoso, tanto più sarà facile ravvisare la sussistenza di un *consortium sceleris* e viceversa.

Tuttavia, fermo restando la presenza di insegnamenti teorici *de minimis* in base ai quali all'elemento intellettuale della prefigurazione dei singoli reati da realizzare anche in tempi diversi deve aggiungersi anche l'elemento volitivo nella loro commissione per ritenere sussistente il vincolo della continuazione, residuano dubbi circa la reale definizione dell'istituto data l'assenza di coordinate normative certe sul punto¹⁸. Tali incertezze si riscontrano anche nella prassi applicativa.

Le difficoltà applicative sono dovute anche al fatto che tale disposizione costituisce espressione del principio di *favor rei*; quindi, non è richiesto il suo accertamento al di là del ragionevole dubbio. Ne discende un approccio frequentemente 'negativo' principalmente deputato a definire i casi in cui il vincolo della continuazione non sussiste.

Seppur le decisioni in materia abbiano frequentemente ad oggetto questioni circoscritte, un dato di partenza è chiaro: non può ravvisarsi un medesimo disegno criminoso nella generale tendenza a porre in essere determinati reati (come, per esempio, il caso della persona cleptomane in relazione al reato di furto), o in una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose¹⁹.

¹⁷ Cfr. Cass. Pen., sez. I, n. 1534/2017.

¹⁸ Detto diversamente, due o più reati sono avvinti dal vincolo della continuazione solamente se già programmati e voluti (anche nelle loro linee essenziali, e finanche nei termini di una loro eventualità) per il raggiungimento di uno scopo unitario.

¹⁹ Così, in forma di *obiter dictum*, Cass. Pen., SS.UU., n. 18891/2022 in relazione alla compatibilità tra reato continuato e fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 131 bis c.p., secondo cui l'abitudine varrebbe ad escludere sia il vincolo della continuazione in favore del concorso materiale di reati, sia la particolare tenuità del fatto.

Ad opera degli scriventi, tale principio di diritto si dovrebbe applicare anche in relazione ai reati commessi in attuazione di una generica 'politica criminosa' di impresa, e ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001, specie con riferimento a quegli enti che esercitano attività di impresa commerciale nei casi in cui questi appalesino abitudine, o una generale tendenza a porre in essere determinati crimini in quanto espressivi di politiche di impresa.

In quest'ipotesi, infatti, la pluralità di illeciti aventi rilevanza penale assume un maggior disvalore sociale ed è pertanto presidiata da diversi istituti quali l'abitudine, la professionalità, e la tendenza a delinquere, oltre che alla recidiva.

Esulano dal vincolo della continuazione anche i reati commessi per soddisfare bisogni di ordine contingente perché non originariamente previsti né voluti, nemmeno in forma eventuale²⁰.

Pur non definendo in modo rigoroso i confini del reato continuato, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di indici sintomatici della sussistenza del vincolo della continuazione per agevolare la uniforme applicazione dell'istituto nei singoli procedimenti giudiziari, con la precisazione che questi debbano essere globalmente considerati e che nessuno di questi è *in astratto* risolutivo²¹.

Gli indici ad oggi elencati non sono esaustivi, quindi sono suscettibili di essere valorizzati ed arricchiti anche da altre circostanze presenti nei casi di specie, e devono essere valutati *ex ante*: a) l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto; b) la contiguità spazio-temporale delle condotte; c) Le singole causali; d) le modalità della condotta; e) la sistematicità; f) le abitudini di vita; g) il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; g) l'arco temporale interessato dai singoli fatti di reato.

Di questi elementi sintomatici la giurisprudenza tende a valorizzare il fattore temporale ritenendo che tanto più ampio è lo *iato* temporale tra le condotte criminose attuate, tanto più è rigorosa la prova dell'unica deliberazione criminale (*a contrario*, tanto più sono temporalmente

Detto diversamente, si dovrebbe escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione in relazione a chi ha commesso crimini nel contesto di un'impresa in attuazione di un generico programma delinquenziale - in ipotesi - costituito dalla sola previsione di uno scopo unitario (lucro), ma in assenza di una originaria programmazione - anche essenziale - dei reati da eseguire, salvo poi la questione inerente alla distinzione tra 'illecito in impresa' ed 'impresa illecita' alla luce delle peculiarità concrete. In tal senso non osterebbe il divieto di analogia in materia penale, posto che, tale principio atterrebbe alla fase di accertamento (sempre necessaria) del vincolo della continuazione, e non un elemento inerente alla punibilità del reo.

²⁰ Cass. Pen., sez. III, n. 1681/1995.

²¹ *Ex plurimis*, Cass. Pen., sez. I, sent. 29630/2022.

ravvicinati i singoli fatti tipici, tanto più sarà agevole, se non quasi assente, la prova della loro continuazione)²².

Da queste indicazioni di massima si può già desumere, fermo restando le altre valutazioni in merito ai tratti distintivi del delitto associativo, che in ipotesi di più reati commessi da una medesima pluralità di soggetti nel corso di più anni è da ritenersi integrato anche il delitto associativo (oltre che agevolata la prova) e non una pluralità di reati riuniti sotto il vincolo della continuazione.

4. L'associazione per delinquere ed i suoi tratti distintivi

Le condotte associative previste all'art. 416 c.p. consistono nel promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare a una struttura associativa composta da tre o più persone, programmata allo scopo di commettere un numero non predeterminato di delitti, in modo da esporre concretamente in pericolo l'ordine pubblico materiale, quale regolare andamento del vivere civile.

È un reato comune, necessariamente plurisoggettivo, e di pericolo concreto da accertarsi in relazione alla singola organizzazione ed alla sua dannosità potenziale in relazione all'ordine pubblico. Il delitto giunge a consumazione nel momento e nel luogo in cui si realizza un concreto pericolo per l'ordine pubblico, e permane fintanto che non cessa tale stato di allarme sociale.

Infatti, unanimemente si riconosce al reato associativo la funzione di presidio dell'ordine pubblico inteso in senso costituzionale: ed esso costituisce il primo grande elemento discrezionale rispetto al reato commesso in forma concorsuale ove il bene giuridico offeso coincide con quello dei reati concretamente eseguiti.

L'unica preclusione alle finalità illecite è di natura oggettiva ed è relativa ai reati contravvenzionali, ma non è preclusa una 'diversificazione criminosa' dei reati fine programmati e/o commessi, ipotesi che anzi è ancor più allarmante e quindi pacificamente ricondotta al concorso materiale di reati, eventualmente tra loro riuniti sotto al vincolo della continuazione²³.

²² *Ibidem*.

²³ Essenzialmente si tratta dei casi in cui il soggetto agente (oppure i soggetti agenti) realizza una

Diversamente dall'art. 110 c.p., il legislatore prevede un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda delle singole posizioni e della loro diversa offensività, prevedendo una pena più grave rispetto al singolo partecipe per chi ricopre un ruolo apicale, ed un aggravamento della pena in relazione ai delitti 'fine' programmati e/o eseguiti nel contesto associativo²⁴.

La condotta di partecipazione si risolve nell'inserimento organico e funzionale dell'associato nel contesto di un'organizzazione delittuosa che non consiste nella mera affiliazione rituale, o nella commissione di un reato fine (elementi rilevanti solo indirettamente quali prove inferenziali, seppur gravi), essendo invece richiesto una effettiva 'messa a disposizione'²⁵.

Si è quindi ritenuta la sussistenza della condotta di partecipazione del singolo quando si è messo stabilmente a disposizione dell'ente anche a tempo determinato (affiliato *ad interim*), o anche quando egli abbia pattuito il suo pagamento 'a cottimo' per i reati fine da lui commessi in quel contesto²⁶.

Approfondendo il ragionamento, si deve ritenere quindi che questi fatti, per quanto 'inessenziali' ai fini dell'integrazione del delitto, rappresentano la *raison d'être* della condotta di partecipazione al delitto associativo; non indici sintomatici, ma fatti che valutati congiuntamente agli altri oggetto di accertamento appalesano direttamente quel rapporto di

condotta riconducibile anche ad altre e più specifiche fattispecie associative, come nel caso del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990.

V. ad es. Cass. Pen., sez. III, sent. n. 19665/2022 secondo cui il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. concorre con il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006; Cass. Pen., sez. I, sent. 4071/2018 secondo cui il reato di associazione per delinquere (anche di stampo mafioso) concorre con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti e di reati diversi.

²⁴ Promotore è chi ha per primo incentivato la nascita dell'organizzazione, costituutore è colui che, unitamente al promotore, ha determinato la genesi del sodalizio, organizzatore è il soggetto investito dei fondamentali compiti di coordinamento e di direzione delle attività degli altri soggetti e delle risorse associative, mentre capo è il dominus dell'associazione, oppure chi ha incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale.

²⁵ Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 36958/2021. V. ulteriormente, Cass. Pen., SS.UU., Mannino, sent. 33748/2005 che concepisce il partecipe nel delitto associativo «*colui che risulta in rapporto di stabile e organica penetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi*».

²⁶ V. rispettivamente Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 42937/2021, e Cass. Pen., sez. II, sent. n. 49253/2019.

«*stabile e organica compenetrazione (del soggetto) nel tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale*», ed il requisito della messa a disposizione del singolo associato²⁷.

Discorso diverso invece per chi, pur non mettendosi a disposizione, contribuisce dall'esterno al perseguimento dell'illecito fine associativo. In questa ipotesi sono prospettabili due evenienze: concorso di persone nel reato fine, o concorso esterno in delitto associativo anche di tipo non mafioso.

La casistica giurisprudenziale in materia si riferisce per lo più al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., tuttavia la Suprema Corte ha già affermato che non sussistono incompatibilità in materia - né in fatto, né in diritto -, ragion per cui si applicano le medesime *regole iuris* elaborate in materia senza pregiudizio per il principio di legalità²⁸.

Anche per il delitto associativo 'generale' quindi, il soggetto non stabilmente e organicamente inserito nel tessuto organizzativo risponde a titolo di concorso esterno quando «*fornisce un contributo specifico, consapevole e volontario, indifferentemente a carattere occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione anche parziale del programma criminoso*»²⁹.

Dal punto di vista oggettivo il concorrente esterno deve prestare un contributo rilevante o decisivo nel conservare o rafforzare l'associazione,

²⁷ Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 36958/2021.

²⁸ Infatti, con ordinanza n. 42043 del 2016 la prima sezione della Cassazione rimetteva alle sezioni unite il seguente quesito «se sia logicamente compatibile e giuridicamente ammissibile il c.d. concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., considerato che tra il reato di cui all'art. 416-bis c.p., per il quale il concorso eventuale è diritto vivente, e quello di cui all'art. 416 c.p. sussistono sostanziali ed incisive differenze di tipizzazione giuridica». Tuttavia, con provvedimento datato 13.10.2016 il Primo Presidente della Suprema Corte ha restituito gli atti alla sezione rimettente ritenendo insussistente il conflitto rilevando come la giurisprudenza di legittimità sia oggi concorde nel considerare il concorso eventuale *ex art. 110 c.p.* compatibile con ogni tipologia di fattispecie associativa.

²⁹ Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 22327/2003.

sia perché questa versi in una fase di ‘fibrillazione’, o perché il suo apporto risulta decisivo per l’espansione del sodalizio criminoso³⁰.

Il nesso causale è in questa ipotesi valutato *ex post* e *in concreto*, seguendo tutti gli altri insegnamenti giuridici della materia affermatasi a partire dalla c.d. sentenza Franzese, primo tra tutti la prova puntuale dell’incidenza del contributo materiale sulla vita dell’associazione per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si assume realizzato³¹.

Giurisprudenza successiva alla c.d. sentenza Carnevale ha poi precisato che il dolo di fattispecie inerisce la consapevolezza del soggetto attivo circa l’esistenza di un consorzio criminale, e la sua volontà di arrecare un contributo esterno alla stessa, altresì includendovi anche la previsione ed accettazione del risultato di «*sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, come certo o comunque altamente probabile*»³².

Per quanto più propriamente attiene al reato associativo di cui all’art. 416 c.p., la fattispecie legale si sostanzia nel fatto di «associarsi» al fine di commettere una pluralità di delitti futuri, indeterminati nel numero e/o nella specie.

Tre sono dunque i requisiti cumulativi richiesti ai fini dell’integrazione del delitto associativo: a) un vincolo associativo di tipo stabile, e cioè dalla durata non predeterminata che coinvolga almeno tre persone; b) una struttura organizzativa idonea a ledere l’ordine pubblico materiale; c) l’indeterminatezza del programma criminoso volto alla commissione di reati *ex ante* non prevedibili nel numero o nella specie (trattasi del c.d. “programma aperto o senza fine”).

Non è invece richiesta per l’integrazione del reato la commissione dei delitti oggetto del programma criminoso, dato che rileveranno eventualmente sotto il profilo della prova (dell’esistenza dell’associazione) e del carico sanzionatorio complessivamente irrogato³³.

³⁰ In altri termini, è incompatibile con la figura del concorrente esterno la sua affiliazione rituale all’organizzazione, sia la sua messa a disposizione stabile e funzionale, ben potendo invece sussistere anche nelle ipotesi di un singolo atto che incida in modo decisivo sulle sorti dell’associazione.

³¹ V., ad es. Cass. Pen., sez. II, sent. n. 35185/2020.

³² Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 22327/2003. V. anche Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 8545/2020 e Cass. Pen., Sez VI, sent. n. 25619/2020.

³³ V. ad es., Cass. Pen., sez. II, sent. 35141/2019.

Si tratta di un delitto dalla struttura evidentemente fluida, perché molti degli elementi costitutivi della fattispecie possono manifestarsi nei casi concreti con modalità del tutto eterogenee, anche in ordine ai reati-fine oggetto del programma criminoso.

4.1. Il vincolo associativo tendenzialmente stabile

Il primo requisito di fattispecie è di natura soggettiva ed attiene al *pactum sceleris* realizzato dai vari adepti (in misura superiore a tre) che permette all'ente illecito di nascere ed operare.

Secondo la giurisprudenza – specie quella di legittimità – è proprio l'accordo criminoso a costituire elemento distintivo tra il reato associativo e il reato plurisoggettivo concorsuale dato che «*il carattere dell'accordo criminoso è occasionale ed accidentale per il concorso di persone nel reato anche continuato*», mentre è «*permanente o comunque stabile nel caso del reato associativo*»³⁴.

Il primo tratto differenziante tra le due sfere di criminalità è quindi qualitativo e attiene alla diversa natura dell'accordo, facilmente comprensibile *in astratto* e ancora di più *in concreto*.

Dal punto di vista teorico si osserva che nel concorso di persone nel reato l'incontro di volontà si esaurisce con l'attuazione dei delitti programmati, mentre nell'associazione per delinquere il vincolo associativo permane per l'attuazione del prestabilito fine criminoso anche dopo la commissione dei reati fine eventualmente programmati dall'inizio. In altre parole, si tratta della c.d. *affectio societatis*, da intendersi come «*ricerca della unione di forze per imprese precluse agli sforzi individuali*»³⁵.

Dal punto di vista empirico l'accertamento dei fatti non deve infatti vertere sul dato testuale dell'accordo, ma sugli effetti concreti e tangibili che quest'ultimo ha prodotto nel contesto sociale, valutando se l'agire criminoso collettivo è concertato, organizzato e se ha dato vita a un'entità giuridica nuova e distinta dai singoli componenti, dotata di proprie regole

³⁴ V. da ultimo Cass. Pen. Sez. II, n. 46297/2022 e Cass. Pen., sez. III, n. 27450/2022; V. più approfonditamente *infra* V. *infra*, § 3 e 4.

³⁵ M. STRAMAGLIA, in GIURISPRUDENZA DI MERITO, *Nota a Tribunale di Siracusa*, 19 luglio 2012, n. 229, 2013, fascicolo 11, p. 2434 ss.

(anche di fatto), di meccanismi operativi, e di proprie finalità. Un'entità giuridica che, per così dire, *superiorem non recognoscens*, ove la presenza di ciascun associato è fondamentale per la sussistenza dell'ente, il quale, per sua stessa natura tende a conglobare tutto ciò che gli sta vicino per perpetuare i propri scopi non soffrendo di alcun tipo di preclusione³⁶.

È per questa ragione che la giurisprudenza ritiene che l'incontro di volontà non deve necessariamente sostanziarsi in un preventivo accordo formale, ma che anzi può formarsi anche progressivamente, per fatti concludenti, e desumibile da ulteriori elementi di fatto.

Infatti, *«l'associazione si riconosce e si distingue da altri fenomeni (primo tra tutti il reato continuato pluripersonale) perché si fonda su un avvenimento storico, obiettivamente valutabile, che può essere provato in via diretta o logica, e cioè, appunto, la conclusione di un patto strutturato e selettivo. Ciò non vuol dire, com'è ovvio, che il patto debba essere stipulato formalmente e contestualmente. Esso può maturare progressivamente, anche da mere abitudini ed anche per facta concludentia, ma resta imprescindibile la prova che le persone coinvolte hanno ad un certo punto creato una stabile organizzazione, che le comprende ed esclude altri (...) strutturata nella misura necessaria e sufficiente a rendere possibile, in concreto e con valutazione ex ante, la realizzazione del programma sociale»³⁷.*

Ad esempio, si è ritenuto sussistente il delitto associativo per essersi costituito l'accordo nei fatti in ragione di uno stabile, duraturo e anche non esclusivo affidamento sull'altrui opera criminosa in ragione di un 'implicito' scopo comune desumibile dai rapporti 'economici' tra associati³⁸, dall'ingente numero e dalle modalità (oggettive, e soggettive in relazione ai soggetti coinvolti) dei reati fine³⁹, dai rapporti personali tra associati⁴⁰ e dalla condotta susseguente al reato⁴¹.

³⁶ Si pensi ad esempio ad un'associazione per delinquere finalizzata ai delitti di furto e di autoriciclaggio dei beni proventi da reato, determinati – o quantomeno, determinabili - nella specie, ma sicuramente non nel numero.

³⁷ Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 695/2013.

³⁸ Cass. Pen., sez. III, sent. n. 32485/2022.

³⁹ Cass. Pen., sez. III, sent. n. 20003/2020.

⁴⁰ Cass. Pen., sez. II, sent. n. 49007/2014.

⁴¹ V. *inter alia* Cass. Pen., sez. III, sent. n. 27450/2022, che ha valorizzato il mantenimento in carcere di uno dei sodali e dei di lui famigliari da parte del gruppo organizzato e il pagamento dei suoi difensori ai

Neppure la presenza di scopi personali diversi e contrapposti fra i singoli associati osta alla riconoscibilità dell'*affectio societatis* se tali divergenze trovano composizione in un progetto generale da realizzare tramite attività delittuose finalizzate a perseguire un utile da ripartire tra i diversi associati⁴².

Questo insegnamento giurisprudenziale prende le mosse da un dato di realtà: ogni organizzazione, anche illecita, si caratterizza pur sempre per l'apporto dei singoli aderenti e dalle loro diverse aspirazioni e vedute personali, con lotte anche intestine per il potere o per maggiori profitti individuali.

Dal punto di vista applicativo, il giudice può legittimamente dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e quindi la presenza di un ente illecito, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati⁴³. Ad esempio, in un precedente relativo ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative (simulazioni di sinistri stradali) perpetrata a mezzo di uno studio professionale il giudice ha ritenuto sussistente la stabilità del vincolo associativo trascendente la commissione dei reati nella in base alla presenza di uno studio professionale, alle mansioni dei singoli associati e al numero di reati commessi, pari a 120⁴⁴.

4.2. Il requisito organizzativo

Il requisito strutturale-organizzativo rappresenta il secondo discrimine alle due fattispecie criminose plurisoggettive in esame.

L'organizzazione costituisce circostanza eventuale ed accidentale del fatto di reato commesso da più persone, la cui durata è precaria e comunque circoscritta alla commissione dei reati uniti dal vincolo della

fini dell'affermazione della condotta di partecipazione del singolo sodale e dell'esistenza dell'associazione criminosa.

⁴² In questi termini Cass. Pen., sez. III, sent. 23335/2021 in relazione a un'ipotesi in cui pur in presenza di un accordo associativo alcune società ritenute dai giudici di merito di comodo si ponevano apparentemente come contro-interessate.

⁴³ V. Corte di Appello di Ancona, sent. n. 719 del 20 aprile 2021.

⁴⁴ Cass. Pen., sez. II, sent. n. 53000/2016.

continuazione, costituendo mero criterio di descrizione del fatto e non momento costitutivo sostanziale della fattispecie⁴⁵.

La questione si pone in termini antitetici nei reati associativi ove l'organizzazione è elemento centrale del fatto e del delitto, dato che in essa si realizza la lesione dell'ordine pubblico materiale quale bene giuridico protetto dalla fattispecie e che meglio circoscrive, soprattutto nei casi concreti, la configurazione del reato associativo.

La casistica mostra poi come l'organizzazione può assumere connotati fluidi e mutevoli, ma deve essere stabile, cioè destinata a perdurare nel tempo, a prescindere dalla commissione dei reati-fine oggetto del programma associativo e quindi a perpetrare lo stato di pericolo per l'ordine pubblico materiale.

Infatti, anche nel linguaggio comune con associazione si indica un ente anche privo di formale autonomia giuridica che tuttavia gode quantomeno in via di fatto di un potere decisionale autonomo e distinto da quello risultante dalla mera sommatoria degli adepti⁴⁶.

Un'associazione criminale non consiste semplicemente nell'agire criminoso concertato, ma in una realtà giuridica (anche se illecita) che non riconosce nulla al di fuori di sé, che tende ad assorbire con ogni mezzo ciascuna persona ritenuta utile al perseguimento dei mai appagati appetiti delinquenziali e che impedisce a chi ne fa già parte di uscirne.

È per questa ragione che si tratta di un requisito implicito di fattispecie, non previsto espressamente da alcuna fattispecie associativa criminosa, ma la cui esistenza è richiesta dalla giurisprudenza per l'integrazione di questo delitto⁴⁷.

Un ulteriore argomento interpretativo è inoltre desumibile dalla lettura degli artt. 304 e 305 c.p. dedicati, rispettivamente, al delitto di cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione ove si osserva che il legislatore ha accolto una netta

⁴⁵ S. DE FLEMMINEIS, *Reato associativo e concorso di persone tra teoria e prassi: il caso del concorso nel reato continuato*, cit. p. 85.

⁴⁶ A. CORVI, *Alla ricerca del "fatto" penalmente rilevante nei delitti associativi*, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 2015, f. 1, p. 380.

⁴⁷ Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 7129/2019.

distinzione tra accordo e vero e proprio vincolo associativo dotato di una propria autonomia operativa⁴⁸.

Dal punto di vista applicativo la giurisprudenza ritiene integrato il requisito organizzativo anche quando l'organizzazione criminale è rudimentale, sempre che sia idonea a ledere l'ordine pubblico affinché l'accordo associativo possa dirsi seriamente contratto⁴⁹.

È sicuramente pregevole lo sforzo giurisprudenziale in materia finalizzato ad analizzare gli elementi di fatto più ricorrenti nel crimine organizzato.

Infatti, la giurisprudenza ha nel corso del tempo indicato una serie di circostanze da valorizzare nei casi concreti per affermare la sussistenza di un agire criminoso collettivo organizzato – tanto sotto il profilo della c.d. *affectio societatis*, quanto con riferimento al dato organizzativo - con la precisazione che però nessuno di questi è astrattamente decisivo.

Questi elementi di fatto consistono: nella disponibilità di mezzi, armi; nella distribuzione di ruoli e/o di zone di competenza; nella presenza di un *welfare* associativo ed una continuità nella composizione del gruppo; nella presenza di squadre operative legate tra loro da un rapporto di fattiva collaborazione o di non belligeranza; la previsione di forme di composizione affidate alla autorevolezza carismatica interna riconosciuta a uno degli apicali⁵⁰.

Il *vulnus* per l'ordinamento giuridico si realizza solo quando vi è un vincolo associativo stabile, con un programma senza fine dotato di una propria organizzazione capace di minare il quieto vivere sociale.

Ecco allora che più che gli indici giurisprudenziali si tratta di elementi non da valutarsi come 'indizi', ma di immediata constatazione di un'organizzazione funzionale al perseguimento del programma criminoso senza fine su cui si fonda il vincolo associativo stabile.

Non è quindi irragionevole quell'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico tra il fornitore di droga e i rivenditori che si riforniscono abitualmente dallo

⁴⁸ A. CORVI, op. ult. cit.

⁴⁹ V. es. Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 15495/2022.

⁵⁰ V. ad es., Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 5500/1998; Cass. Pen., sez. I, sent. n. 17027/2003; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 19198/2017; Cass. Pen., Sez. VI, 17467/2019.

stesso, ritenendo il vincolo associativo dalla presenza di un contratto di somministrazione di sostanze stupefacenti concluso anche per fatti concludenti e il requisito organizzativo, semplice ma sicuramente idoneo, nella stabile e reciproca disponibilità a concludere affari illeciti⁵¹.

Infine, con riferimento alla stabilità del substrato organizzativo, questa deve intendersi come stabile, attributo ritenuto pienamente compatibile anche con un'intesa destinata *ab inizio* ad una durata limitata nel tempo⁵².

4.3. Il programma criminoso indeterminato, aperto, e 'senza fine'

Il terzo requisito di natura oggettiva del delitto associativo consiste nel programma criminoso aperto e indeterminato.

Anche questo requisito concorre a pieno titolo nell'evidenziare le diversità strutturale e funzionale delle due fattispecie plurisoggettive.

Da un lato l'indeterminatezza è un attributo che riguarda i delitti per i quali è stata costituita l'associazione, che possono essere progettati genericamente in relazione alla loro specie e alla loro quantità, ma anche in relazione alle modalità concrete di esecuzione⁵³.

L'apertura del programma allude invece al fatto che il gruppo criminale ben può perseguire molteplici finalità e che queste sono modificabili in ogni momento.

La S.C. ha ad esempio ritenuto sussistente un programma illecito 'senza fine' nel caso di un accordo plurisoggettivo criminoso finalizzato ad una serie di reati contro la p.a. ed altri reati strumentali all'ottenimento di provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione del progetto in atto del nuovo stadio della Roma, ritenendo in questa circostanza prevalente l'indeterminatezza dei reati programmati sull'evento risolutore del consorzio (la costruzione dello stadio e delle infrastrutture complementari)⁵⁴.

Analogamente, è stata accertata la presenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla frode elettorale avente ad oggetto l'elezione a

⁵¹ V. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 34754/2020.

⁵² Cass. Pen., sez. II, sent. n. 16606/2011.

⁵³ A. CORVI, *Alla ricerca del "fatto" penalmente rilevante nel reato nei delitti associativi*, cit., p. 383.

⁵⁴ Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 38524/2018.

sindaco di un soggetto, ove l'accordo criminoso prevedeva quale evento risolutore del patto la cessazione della competizione elettorale. Anche in questa ipotesi i giudici hanno ritenuto decisiva l'indeterminatezza dei reati di corruzione elettorale (certi nella specie, ma indeterminabili nel numero) da commettere, e non la durata temporanea del *pactum sceleris*⁵⁵.

5. La 'prova del nove': un'interpretazione dinamica delle due figure criminose

Come si è avuto modo di constatare le due fattispecie presentano una propria autonomia, facilmente intellegibile indipendentemente dalla distanza da cui le si osserva, sia 'da lontano' (sul piano astratto) che da vicino (in relazione ai casi giudiziari).

In primo luogo si osserva dal punto di vista fenomenico e normativo insieme che l'associazione criminosa altro non è che un organismo dotato di una propria autonomia; creato e predisposto per funzionare in modo, per così dire, 'autoperpetuantesi', e che, una volta messo in moto è tendenzialmente 'irreversibile' e 'inarrestabile', se non per intervento esterno (per mano della forza pubblica, delle Autorità preposte, per reazione di operatori esterni all'associazione operanti in quello stesso settore), o per decisione dei creatori del meccanismo stesso.

Non solo: un meccanismo siffatto tende per sua vocazione strutturale a espandersi, ad allargare i propri spazi di azione e ad accrescere le proprie potenzialità di profitto, e a tal fine tende a reinvestire i profitti illecitamente conseguiti.

Proprio in questa peculiarità essenziale risiede il pericolo per l'ordine pubblico che diversifica il reato associativo da ogni altro reato attuato in forma concorsuale, anche continuata, ciò che spiega la tutela anticipata che appresta l'ordinamento, indipendentemente dalla commissione dei reati fine.

In questo dato strutturale-funzionale deve essere divisato anche il requisito dell'autonomia dell'accordo strutturato rispetto ai reati fine; ed altrettanto deve ravvisarsi il presupposto di quel programma tendenzialmente senza fine che connota il reato associativo rispetto alla fattispecie concorsuale.

⁵⁵ Cass. Pen., sez. V, sent. n. 41720/2019.

Inoltre, diversamente da quanto solitamente accade per il reato commesso in concorso da più persone, si segnala anche la tendenziale infungibilità dei componenti del *consortium sceleris*.

In definitiva, solamente una lettura ‘statica’ dei requisiti oggettivi del reato *ex art. 416 c.p.* può indurre il dubbio circa un *vulnus* di tipicità del reato associativo; viceversa, una lettura ‘dinamica’ dei medesimi requisiti, riguardati nel loro comportamento funzionale permette di cogliere con speciale chiarezza i tratti distintivi e inconfondibili tra le due fattispecie.

Tale lettura è quella più idonea a valutare realtà in continuo mutamento (e allargamento) ed è suggerita anche dal legislatore stesso che nel definire i tratti somatici del reato associativo fa riferimento a un programma «aperto e senza fine», alla «durata e stabilità» nel tempo del vincolo associativo e della correlativa struttura criminosa potenzialmente lesiva dell’ordine pubblico.

Infatti, anche la giurisprudenza di legittimità sottolinea come l’istituto del concorso di persone in reato continuato mai potrebbe esprimere il disvalore di un vincolo sistemico in cui risiede la rilevanza penale delle nostre fattispecie aperte ad ogni reato accessorio e strumentale al perseguimento dell’illecito programma associativo.

Si aggiunga, infine, che una lettura diversa, statica, è da ritenersi inadeguata e comunque *contra legem* in quanto fonte di stilemi eleganti privi di precettività, forieri di confusioni interpretative sostanzialmente abrogatrici del delitto previsto all’art. 416 c.p.

6. Rilievi conclusivi

In chiusura si ribadisce come le due fattispecie presentano elementi distintivi evidentemente diversi e una ben chiara autonomia normativa che resta tale anche all’atto applicativo.

Eventuali difficoltà, dunque, risiedono altrove: nelle leggi processuali che disciplinano l’accertamento processuale di questi fatti (acquisizione e utilizzabilità delle prove *in primis*), e in letture asettiche degli elementi di fattispecie.

Infatti, anche la pertinente giurisprudenza ha da tempo colto la *raison d’être* che distingue il reato associativo dal reato continuato

commesso da più soggetti, ed ha a tal fine individuato circostanze sintomatiche da valutarsi congiuntamente per valutare se è effettivamente presente un ente dotato di propria autonomia funzionale avente una propria vocazione all'espansione criminosa⁵⁶.

Quindi nella prospettiva proposta dagli scriventi gli indici sintomatici di un rapporto associativo di matrice giurisprudenziale acquisterebbero una ben più notevole pregnanza dato che rappresentano l'essenza del fattore organizzativo, ed in definitiva, dell'associazione criminosa stessa senza pregiudizio di entrambe le fattispecie.

Gli importanti rapporti personali tra coimputati (per numero, o per la loro natura), la protrazione considerevole nel tempo dell'accordo criminoso, lo stabile collegamento plurisoggettivo, il coordinamento finalistico delle condotte di tutti i sodali, l'ingente giro di affari, la presenza di automatismi operativi, l'infungibilità dei componenti, il numero di reati commessi, la dislocazione territoriale del gruppo (degli uomini, delle risorse, dei reati programmati ed eseguiti) ed il reinvestimento dei profitti sono tutte circostanze direttamente dimostrative dell'esistenza di un'entità autonoma illecita, afferendo questi direttamente all'esistenza del vincolo associativo, di una organizzazione funzionale alla commissione dei delitti e del c.d. programma aperto senza fine in quanto assertivi della presenza di un ente illecito dotato di proprie regole e di una volontà diversa da quella risultante dalla sommatoria dei singoli componenti che restano asserviti al perseguimento dell'illecito fine sociale, ma non necessariamente comune a tutti⁵⁷.

In definitiva, è sicuramente da incentivare e valorizzare una lettura dinamica degli elementi delle due fattispecie quale quella proposta in questo contributo; viceversa l'approccio opposto fondato sulla lettura statica degli elementi di fattispecie e dei fatti oggetto di accertamento realizza quella idea già espressa da Hegel di essere nella notte in cui tutte le vacche sono nere, e l'affermazione di una interpretazione sostanzialmente abrogatrice del reato associativo in ragione di un *vulnus* di tipicità in realtà inesistente.

⁵⁶ Cass. Pen., sez. III, sent. N. 274/2020.

⁵⁷ V. ad es. Corte di Appello di Napoli, sent. n. 11208/2022.